

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO Approvato con delibera C.P. n. 98 del 24/07/2003

Art. 1 ***(Istituzione)***

È istituita presso l'amministrazione provinciale di Arezzo la commissione provinciale per le pari opportunità.

Art. 2 ***(Finalità ed obiettivi)***

La commissione provinciale per le pari opportunità è un organismo che raccoglie e sistematizza le istanze delle forze femminili attive nella società con compiti di pressione, iniziativa e implementazione della cultura di genere.

La commissione, oltreché promuovere la cultura delle pari opportunità, ha il compito di mettere in atto azioni concrete che incidano sui diritti delle donne, sui tempi e sulla qualità della vita e più in generale di realizzare "politiche di conciliazione".

Art. 3 ***(Compiti)***

La commissione provinciale per le pari opportunità, in quanto autonoma, ma non antagonista, opera in coordinamento con gli organi istituzionali ed amministrativi della Provincia e dei Comuni del territorio:

- 1- deve essere informata sul bilancio di previsione e su ogni atto programmatico dell'ente avente ad oggetto:
 - a) la formazione professionale
 - b) il mercato del lavoro
 - c) le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità uomo-donna
- 2- la commissione può proporre al consiglio, alla giunta ed al presidente della Provincia l'adozione di atti e provvedimenti.

Art. 4 ***(Composizione ed organizzazione della Commissione)***

- 1- Secondo quanto disposto dal regolamento del consiglio provinciale (art. 49), fanno parte della commissione:

- a) le componenti di diritto (le consigliere provinciali, la consigliera di parità, le donne assessori, la coordinatrice delle amministratrici e la rappresentante delle donne straniere);
 - b) altre donne che, come stabilito da apposito bando, ne facciano richiesta.
- 2- La commissione può avvalersi di consulenze esterne, istituzionali e non.
 - 3- Per lo svolgimento della propria attività la commissione può organizzarsi secondo modi e tempi ritenuti più idonei al raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 5
(Organi della Commissione)

Sono organi della Commissione:

1. La Presidente
2. L'Ufficio di Presidenza
3. La Commissione

Art. 6
(Presidenza della Commissione)

1. La commissione è presieduta da una consigliera, secondo quanto disposto dallo statuto della Provincia;
2. La Presidente:
 - a) Coordina la commissione e ne ha la rappresentanza all'interno e all'esterno dell'amministrazione provinciale;
 - b) Convoca e presiede le sedute, predispose l'ordine del giorno delle riunioni, indicando gli argomenti da trattare, tenendo conto delle richieste avanzate dalle singole componenti la commissione, dagli organi istituzionali e amministrativi dell'ente
 - c) Si confronta con la commissione sulle decisioni da prendere; qualora non ci siano i tempi necessari per convocare la commissione, le decisioni prese dalla presidente saranno sottoposte a verifica alla commissione nella prima seduta successiva.

Art. 7
(Ufficio di presidenza)

1. La commissione può avvalersi di un ufficio di presidenza, del quale fanno parte:
 - la presidente
 - una consigliera nominata fra le elette
 - la coordinatrice delle amministratrici, se nominata
 - la responsabile delle donne straniere, se nominata
 - la consigliera di parità provinciale
 - un numero di donne – fino ad un massimo di dieci (10) –, votate dalle componenti della commissione secondo le modalità stabilite nella stessa riunione;
2. L'ufficio di presidenza collabora con la presidente nella gestione dell'attività della commissione stessa;
3. Per il funzionamento della commissione la Provincia mette a disposizione apposita struttura, come previsto dal comma 7 , articolo 16, dello statuto provinciale.

Art. 8
(Funzionamento della Commissione)

1. La commissione si intende valida se sono presenti la maggioranza delle componenti, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle componenti;
2. Quando qualcuna delle componenti sia impossibilitata a partecipare alla riunione, per non essere considerata come assente non giustificata, può informare, verbalmente o per scritto, la Presidente prima dell'inizio della riunione;
3. La commissione si riunisce su convocazione della presidente con avviso scritto a domicilio, almeno cinque giorni prima della data della seduta;
4. La commissione può essere convocata anche:
 - a) in casi eccezionali, per telegramma inviato almeno un giorno prima;
 - b) quando ne faccia richiesta un quinto delle componenti: in questo caso la seduta deve avere luogo entro 15 giorni da quando la richiesta è pervenuta alla presidente;
5. Delle sedute viene redatto apposito verbale, firmato dalla presidente e dalla segretaria di seduta; è sottoposto all'approvazione della commissione nella seduta successiva;
6. Chiunque voglia far risultare a verbale proprie dichiarazioni testuali, le detta o ne fornisce testo scritto;
7. La commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale.

Art. 9
(Criteri e procedure per la composizione della Commissione per le Pari Opportunità)

- 1- Per la presentazione delle candidature per la commissione, il presidente del consiglio, congiuntamente alla presidente della commissione per le pari opportunità, predispone un apposito bando pubblico entro sessanta (60) giorni dall'avvenuta nomina di quest'ultima;
- 2- Il bando deve rivolgersi a:
 - a) Partiti, associazioni e movimenti che intendano operare per il conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini;
 - b) Associazioni organizzate del mondo economico, imprenditoriale e del lavoro che intendano operare per il conseguimento delle pari opportunità;
 - c) Donne singole che, per interesse o storia personale, intendano operare per il conseguimento delle pari opportunità;
- 3- Nel bando dovranno essere indicati:
 - a) eventuali titoli curricula e altro materiale da allegare alla domanda,
 - b) modalità di eventuale selezione,
 - c) la scadenza del bando stesso,
 - d) il luogo di destinazione delle domande,
 - e) gli uffici della Provincia competenti a cui rivolgersi per avere informazioni necessarie per la domanda;
- 4- Il bando, firmato dal presidente del consiglio provinciale, dovrà essere reso pubblico attraverso tutti i mezzi d'informazione locali, il sito internet della Provincia e affisso in tutto il territorio provinciale.

Art. 10
(Disponibilità finanziarie)

Su richiesta delle consigliere interessate, il servizio "affari generali" potrà rimborsare le spese sostenute per partecipare alle riunioni della commissione, unicamente qualora siano stati utilizzati i mezzi pubblici (autobus, corriere, treno, eccetera) e su presentazione del relativo biglietto.

E' esclusa ogni altra forma di monetizzazione o rimborso.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente regolamento, riferite alla nomina della commissione pari opportunità, entreranno in vigore in coincidenza della prossima (2004) legislatura dell'amministrazione provinciale.